

Anticipazione bancaria per i lavoratori in cassa integrazione

A seguito della diffusione dell'emergenza sanitaria e del blocco delle attività produttive, il ricorso agli ammortizzatori sociali è divenuto molto consistente e per tale ragione è stata stipulata una Convenzione tra le Banche e Parti Sociali per agevolare imprese e lavoratori nella gestione dell'erogazione delle anticipazioni dei trattamenti spettanti in caso di utilizzo delle integrazioni salariali. Più in particolare, l'accordo definisce una procedura che consente alle banche di anticipare i trattamenti di integrazione salariale da "Covid-19", ai lavoratori appartenenti alle imprese che hanno richiesto il pagamento diretto.

L'anticipazione, che le banche erogheranno tramite apertura di credito su conto corrente, corrisponderà ad un importo massimo di 1.400 euro parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, con applicazione di condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell'iniziativa.

Pensiamo di farvi cosa gradita nel dare diffusione alla conoscenza di questa possibilità ai vostri dipendenti, pertanto potrete dare anche ai lavoratori copia della presente da portare nella loro banca per ottenere le anticipazioni.

Lo studio resta a disposizione per dare ogni supporto al fine di agevolare la pratica.

ANTICIPAZIONE SOCIALE INFAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

Convenzione ABI 30.03.2020

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge "cura-Italia" rispetto al momento di pagamento dell'Inps.

ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l'importo dell'anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell'integrazione salariale - 9 settimane - definita allo stato dal Decreto Legge "cura-Italia", in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l'importo sul conto corrente.

ABI invita le Banche, nell'applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell'anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- È stata definita una procedura per l'anticipazione - da parte delle Banche - dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l'emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori interessati senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l'attività.

MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

- **Importo**
 - L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per **un importo forfettario complessivo pari a € 1.400**, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
- **Proroga**
 - Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
- **Cessazione**
 - L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'Inps del trattamento di integrazione salariale - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

LAVORATORI INTERESSATI

- L'anticipazione spetta ai **lavoratori** (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) **destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito** (di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 17.03.2020, n. 18 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), **dipendenti di datori di lavoro che**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, **abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga**, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
- Le parti concordano l'estensione dell'anticipazione all'assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell'art. 19 D.L. 17.03.2020, n. 18 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l'estensione dell'anticipazione di cui alla presente Convenzione all'assegno ordinario per Covid-19 di cui all'art. 19, D.L. 17.03.2020, n. 18 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Riduzione non a zero ore

Le Parti si impegnano a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l'anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore.

MODALITÀ OPERATIVE

- **Apposita domanda**
 - Al fine di fruire dell'anticipazione, i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.
- **Modalità telematica**
 - Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria - di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di "distanziamento sociale" a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
- **Condizioni economiche**
 - In riferimento all'apertura dell'apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, **le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell'iniziativa.**
- **Merito creditizio**
 - È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di **procedere all'apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio** da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.
- **Risposta al richiedente**
 - **In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.**

- Le Parti riconoscono l'importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all'accesso all'anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso "fondi di garanzia" dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.
- Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l'importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l'Inps per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.

TERMINE DELL'ANTICIPAZIONE

• **Versamento da parte dell'Inps**

- L'apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell'Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.
- Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19.

• **Scadenza**

- In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei 7 mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'Inps, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

• **Inadempimento del lavoratore**

- Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest'ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove costituiti "fondi di garanzia" - comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.
- In tal caso, **a fronte dell'inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata** e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

• **Responsabilità in solido del datore di lavoro**

- Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l'importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro 30 giorni.

CLAUSOLA FINALE

- Le Parti firmatarie ritengono opportuno favorire l'anticipazione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19 da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell'Inps.
- In tale prospettiva si ritiene necessaria l'individuazione di un'adeguata forma di **garanzia** che consenta alle predette imprese la possibilità di acquisire, attraverso le banche, la necessaria liquidità da destinare alla corresponsione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19 ai propri dipendenti, ancorché non ancora autorizzate dall'Inps.
- Le Parti firmatarie ritengono che le adeguate forme di garanzia dovrebbero essere previste in occasione di un prossimo provvedimento legislativo, tenuto conto che la sospensione delle attività è connessa con la diffusione del Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti interdittivi disposti dalle competenti Autorità. Inoltre, è intenzione del D.L. 18/2020 garantire i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i lavoratori dipendenti da imprese beneficiarie degli stessi.

BANCHE ADERENTI

- La Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l'iniziativa.

Nota

Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.

ALLEGATI

- Per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale **ordinario** ex Covid-19 (allegati A1, A2, A3, A4).
- Per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale **in deroga** ex Covid-19 (allegati B1, B2, B3, B4).
- Per le richieste di anticipazione dell'indennità di cassa integrazione guadagni **straordinaria**, anche in deroga per altre causali



**I vostri aggiornamenti in tempo reale
li trovate su**

sigeco.info

da 70 anni al servizio dell'impresa